

STATUTO

STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E DELLE IMPRESE SOCIALI DI SETTORE

CONFCOOPERATIVE - CULTURA TURISMO SPORT

TITOLO I DENOMINAZIONE, FINALITA', FUNZIONI

ART. 1 COSTITUZIONE

1. Gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali, i loro consorzi, aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane – Confcooperative - operanti nella cultura e nello spettacolo, nel turismo e nei beni culturali ed ambientali, nell'istruzione scolastica, nella formazione, nella comunicazione ed editoria, nello sport, sono organizzati nella Federazione Italiana delle Cooperative Culturali, Turistiche, Sportive e delle imprese sociali di settore. La denominazione abbreviata è Confcooperative-Cultura Turismo Sport.
2. Gli enti di cui al comma precedente sono raggruppati in settori operativi in relazione alla loro attività prevalente, così come prevede il successivo articolo 11 comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 dello Statuto di Confcooperative, Confcooperative-Cultura Turismo Sport può proporre di deliberare sulle domande di adesione alla Confederazione pervenute alla Federazione medesima.
4. I diritti e gli obblighi degli enti assegnati e le modalità di svolgimento del rapporto associativo sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 dello Statuto confederale.

ART. 2 SCOPI E FUNZIONI

1. Confcooperative-Cultura Turismo Sport, nel quadro delle direttive generali di Confcooperative ed in applicazione del proprio statuto, determina le linee di politica generale dei settori, concorrendo alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali di Confcooperative; cura la promozione e il potenziamento degli enti organizzati nei rispettivi settori di attività, li assiste sul piano tecnico ed economico e li rappresenta nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle Relazioni Sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative e gli accordi o contratti saranno firmati dopo che Confcooperative ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali. I rapporti esterni necessari o utili alla attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con Confcooperative che ne è istituzionalmente titolare.

In particolare, la Federazione:

- a) concorre ad elaborare e definire le linee politico-programmatiche confederali;
- b) elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per gli enti assegnati, nei loro differenti settori operativi;
- c) concorre con le strutture territoriali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo;
- d) promuove, d'intesa con Confcooperative e le strutture territoriali, nel contesto della politica organizzativa confederale, la costituzione di Federazioni regionali e di settori provinciali;
- e) assiste e rappresenta gli enti assegnati nelle trattative per la stipulazione di Accordi o di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro rendendo ad essi i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico, legislativo, tecnico, organizzativo, finanziario-creditizio, anche giovandosi delle strutture confederali nazionali e territoriali. Nelle relazioni sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.
- f) promuove iniziative di formazione dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti e degli amministratori degli enti assegnati, nell'ambito della politica formativa confederale, anche in collaborazione con le società di servizi appartenenti al sistema confederale e le corrispondenti strutture regionali;
- g) svolge puntuale e continuativa opera di informazione tecnica nei confronti degli associati;
- h) promuove e cura i più proficui e costanti rapporti fra i propri associati e gli enti e le strutture organizzati nelle altre Federazioni di settore di Confcooperative, con particolare riguardo ai rapporti intercooperativi di ordine economico-produttivo;
- i) cura, in accordo con Confcooperative e le sue Unioni territoriali, i rapporti fra i propri associati ed enti e strutture extracooperativi, istituzioni pubbliche, nonché corrispondenti settori federali delle altre Associazioni Cooperative;
- l) cura e gestisce d'intesa con Confcooperative e le sue articolazioni, i rapporti con gli enti, le organizzazioni e le strutture comunitarie ed internazionali, dei settori di interesse;
- m) propone agli organi confederali la designazione di propri rappresentanti in organismi e strutture di ogni livello, anche comunitari ed internazionali, ove ciò sia richiesto od appaia utile;
- m-bis) propone la costituzione, su materie comuni, dei Comitati interfederativi con altre Federazioni per assumere o coordinare iniziative di promozione e sviluppo afferenti a più settori. Tali Comitati saranno costituiti in coordinamento con Confcooperative che delibererà sugli stessi. Le modalità di costituzione, la composizione, il funzionamento e la durata sono definite d'intesa con le Federazioni interessate e proposte dal Consiglio di presidenza di Confcooperative all'approvazione del Consiglio nazionale confederale.
- n) collabora con Confcooperative per promuovere da parte degli enti organizzati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo statuto confederale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'organizzazione;
- o) promuove – d'intesa con Confcooperative – reti di servizi utili al miglioramento e allo sviluppo del sistema imprenditoriale degli enti assegnati anche in relazione allo sviluppo sostenibile;
- p) promuove – d'intesa con Confcooperative e con le strutture territoriali – iniziative finalizzate alla fornitura di servizi a favore dei soci degli enti assegnati, della loro famiglia e di utenti degli enti assegnati;
- q) svolge ogni altro compito ed attività demandati dai competenti organi confederali.

TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 3 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

1. Gli organi della Federazione sono:
 - l'Assemblea nazionale;
 - il Consiglio nazionale;
 - il Consiglio di Presidenza;
 - il Presidente.

ART. 4 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati degli Enti assegnati alla Federazione, dai rappresentanti eletti degli enti nazionali e interregionali censiti nei ruoli nazionali e, senza diritto di voto se non in quanto delegati dagli enti aderenti, dai Presidenti delle Federazioni regionali e, ove le Federazioni regionali non fossero costituite, dai Presidenti delle Confcooperative regionali o loro delegati.
2. I delegati all'Assemblea della Federazione sono eletti nelle rispettive Assemblee regionali alle quali partecipano tutti i rappresentanti legali o loro delegati.
3. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti di ciascuna circoscrizione regionale è fissato nel Regolamento dell'Assemblea confederale tenuto conto dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti e del livello contributivo, anche in concorso tra loro.
4. In caso di elezione dei delegati per la partecipazione alle Assemblee regionali di rinnovo degli organi, potranno partecipare al voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei 4 esercizi precedenti, almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea territoriale concordata con la Federazione nazionale secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 5 lett. a), dello Statuto di Confcooperative.
5. Le condizioni ed i requisiti per l'elezione dei delegati sono accertati da Confcooperative.
6. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione, previa delibera del Consiglio nazionale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.
7. Le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio nazionale con regolamento che ne fissa, altresì, il numero complessivo dei delegati, i temi, gli argomenti. Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea fossero previste l'elezione degli organi federali o le modifiche statutarie, il Consiglio nazionale nello stesso regolamento determina le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature a Presidente ed al Consiglio nazionale e indica la costituzione, la composizione e le attribuzioni di una apposita Commissione dell'Assemblea. In assenza di Federazione regionale, gli adempimenti relativi alla convocazione per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale vengono svolti dal Presidente della Confcooperative regionale.
8. L'Assemblea nazionale è convocata ogni quattro anni per l'elezione degli organi sociali della Federazione.
9. L'Assemblea si riunisce altresì annualmente per verificare lo stato d'attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'Assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.

10. Possono essere convocate Assemblee nazionali straordinarie della Federazione quando siano richieste dalla maggioranza di 1/3 degli enti assegnati in regola con il versamento dei contributi associativi, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nazionale della Federazione o dal Consiglio nazionale di Confcooperative.
11. I richiedenti devono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito dell'Assemblea.
12. Il Consiglio nazionale della Federazione, a seguito della richiesta di cui al precedente comma 11, verificatane la regolarità, delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria conformemente alla richiesta.
13. L'avviso di convocazione dell'Assemblea nazionale, tanto ordinaria che straordinaria, contenente le proposizioni del Consiglio nazionale e l'o.d.g. dei lavori, è pubblicato su Italia Cooperativa ed è trasmesso a tutti gli enti assegnati, almeno 60 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'ordine del giorno prevede l'elezione degli organi sociali. Negli altri casi è trasmesso almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.
I delegati all'Assemblea della Federazione sono eletti nelle rispettive Assemblee regionali alle quali partecipano tutti i rappresentanti legali o loro delegati.
14. Il Consiglio nazionale, con la delibera che dispone la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, deve anche approvare il Regolamento assembleare.
15. Il Regolamento assembleare:
 - a) disciplina la convocazione e lo svolgimento delle assemblee territoriali fissando il numero dei delegati da eleggere all'Assemblea nazionale e il diritto di voto;
 - b) fissa le regole per il rilascio e la validità di deleghe di rappresentanza in sede assembleare;
 - c) fissa le regole di svolgimento dell'Assemblea nazionale e le modalità dei suoi lavori e delle votazioni alle quali in esso si dovrà procedere e il diritto di voto.

ART. 5

COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Compete all'Assemblea nazionale:
 - a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
 - b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio nazionale della Confederazione. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea. I delegati suddetti debbono farne richiesta di iscrizione all'o.d.g. dell'Assemblea almeno quindici giorni prima della data di essa, per l'esame preventivo da parte del Consiglio nazionale. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea.
 - c) eleggere il Presidente della Federazione ogni 4 anni;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b);
 - e) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la Presidenza dell'Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento della stessa.

ART. 6

IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) da 40 membri, di cui n. 2 in rappresentanza degli enti a carattere nazionale e interregionale, eletti fra i delegati dall'Assemblea in seduta plenaria con sistema maggioritario ed il voto limitato ai 2/3;

e senza diritto di voto:

- dai Presidenti delle Federazioni regionali regolarmente costituite e delle Confcooperative regionali ove in queste non fossero state costituite o da loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
- dai Presidenti delle Confcooperative e delle Federazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
- dai responsabili di settore;
- dal rappresentante della Confederazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto di Confcooperative;
- dal Direttore della Federazione.

2. Laddove non sussistano le condizioni per la costituzione della Federazione regionale, le cooperative assegnate su iniziativa della Confcooperative regionale, d'intesa con la Federazione nazionale, nominano un incaricato di settore che partecipa, con diritto di parola e parere consultivo, al Consiglio nazionale.

3. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. I componenti del Consiglio che, durante l'anno solare, non partecipano, salvo impedimenti gravi, almeno al 50% delle riunioni del Consiglio medesimo, decadono automaticamente dalla carica.

5. Alle vacanze, che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio nazionale, con riferimento ai Consiglieri eletti dall'Assemblea, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.

6. La seduta del Consiglio nazionale è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti.

7. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti con diritto di voto di cui al comma 1.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo i casi in cui è prevista statutariamente una maggioranza qualificata.

9. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richieda la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

10. Si procede con il voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.

11. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente della Federazione tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno ogni sei mesi ed, inoltre, ogni volta che sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o dell'intero Consiglio di Presidenza. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 30 gg. dalla richiesta medesima.
12. Alla convocazione del Consiglio nazionale il Presidente provvede con apposito avviso contenente l'o.d.g. da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
13. L'avviso di convocazione va trasmesso via e-mail o con altro mezzo documentabile.
14. In caso d'urgenza, la convocazione del Consiglio può avvenire almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
15. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato o in assenza di questo dal Consigliere più anziano di età.
16. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 7

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni settoriali e ne nomina i responsabili, individuandoli all'interno di ciascun settore, sentite le cooperative interessate.
2. In particolare, il Consiglio nazionale:
 - a) elegge nel proprio ambito:
 - uno o più Vice Presidenti;
 - da 5 a 9 componenti che, unitamente al Presidente della Federazione, ai Vice Presidenti, compongono il Consiglio di Presidenza;
 - b) nomina i Responsabili settoriali, secondo quanto previsto al precedente comma 1;
 - c) approva il programma operativo quadriennale della Federazione;
 - d) delibera la Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria fissandone la data, il luogo e l'o.d.g, prevedendo, in casi particolari, la partecipazione in videoconferenza, _ approva il Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea, nomina la Commissione dell'Assemblea, approva le eventuali norme applicative dello Statuto, predisposte di intesa con i competenti Organi di Confcooperative;
 - e) predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
 - e-bis) propone al Consiglio nazionale di Confcooperative lo schema di Statuto per la costituzione delle Federazioni regionali;
 - f) esercita i poteri di cui all'articolo 2;

- g) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio nazionale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- g-bis) delibera l'eventuale proposta da presentare a Confcooperative, di Comitati interfederativi su materie comuni a più Federazioni di cui all'art. 8 9 dello statuto di Confcooperative;
- h) delibera l'eventuale costituzione di comitati di settore su proposta dei rispettivi responsabili;
- i) propone al Consiglio nazionale di Confcooperative il deferimento al Collegio dei probiviri o alla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione dei componenti gli organi della Federazione nazionale e delle Federazioni regionali.

ART. 8 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, e dai componenti eletti di cui all'art. 7, comma 2 lett. a), e senza diritto di voto ove non eletti ad altro titolo dai responsabili di settore. Qualora invitati su tematiche specifiche dal Presidente, partecipano al Consiglio di Presidenza con diritto di parola e con parere consultivo, i Presidenti dei Consorzi nazionali.
2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza di volta in volta o in via permanente dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l'impresa sociale.
3. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente delegato o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta con avviso da inviare almeno otto giorni prima della data di convocazione ed in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
5. L'avviso di convocazione va trasmesso via e-mail o con altro mezzo documentabile.
6. La seduta del Consiglio di Presidenza è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
7. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti con diritto di voto di cui al comma 1.
8. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. I componenti che non partecipano, durante l'anno solare almeno al 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalla carica al 31 dicembre dello stesso anno.
10. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di Presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio nazionale.
11. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 9
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio nazionale;
 - b) nei casi d'urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio nazionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella sua prima riunione successiva;
 - c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche dei diversi settori in cui sono raggruppati gli Enti assegnati;
 - d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base delle delibere del Consiglio nazionale e/o su suggerimento dei Responsabili di Settore;
 - e) propone di deliberare, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3, sulle domande di adesione direttamente pervenute, sulla base delle apposite norme regolamentari definite da Confcooperative;
 - f) gestisce fondo spese di cui all'art. ~~8~~ **9** dello Statuto di Confcooperative;
 - g) propone al Consiglio di Presidenza di Confcooperative la nomina del Direttore della Federazione;
 - h) propone ai competenti Organi della Confcooperative la definizione dei rappresentanti della Federazione in organismi nazionali ed internazionali.

ART. 10
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Federazione, firma tutti gli atti della Federazione, presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato, solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
3. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con Confcooperative, convocare le riunioni degli organi collegiali ed i convegni nazionali.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti, ovvero a Consiglieri con diritto di voto, talune sue funzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato o, in mancanza dal Consigliere più anziano.

ART. 11
SETTORI FEDERALI

1. L'organizzazione federale, in attuazione dell'articolo 1 dello Statuto, si articola nei seguenti settori:

a) Settore Culturale e Creativo che include cooperative di:

- Comunicazione ed editoria: cooperative e imprese sociali che acquistano, vendono ed editano libri e dispense; che operano nell'ambito della comunicazione digitale; pubblicano periodici, settimanali, quotidiani o giornali specializzati; gestiscono radio e TV commerciali e/o comunitarie, agenzie di informazione e stampa;
- Servizi Culturali: cooperative e imprese sociali per la valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali; cooperative e imprese sociali per la gestione di musei e aree archeologiche, siti storici, pinacoteche, mostre d'arte, di biblioteche e archivi e di spazi culturali in genere; cooperative di servizi di catalogazione, archiviazione, didattica museale e organizzazione manifestazioni ed eventi culturali; cooperative e associazioni di animazione culturale e del tempo libero, circoli culturali e ricreativi;
- Spettacolo: cooperative e imprese sociali che gestiscono teatri, cinema, etc.; producono e/o organizzano spettacoli, festival e rassegne teatrali, musicali, di balletto, di danza ed altre forme di spettacolo; gestiscono scuole di recitazione, musicali e di danza; cooperative tra artisti, musicisti e tecnici dello spettacolo, cooperative del settore cine-audiovisivo e multimediale, cooperative dei servizi per lo spettacolo.

b) Settore Scuola e formazione: cooperative e imprese sociali che gestiscono scuole di ogni ordine e grado costituite da genitori, docenti e/o nella forma mista e servizi scolastici; cooperative di servizi educativi, di ricerca e formazione; cooperative nella scuola a scopo didattico, di formazione professionale e inserimento lavorativo.

c) Settore Turismo: cooperative e imprese sociali ricettive alberghiere ed extralberghiere, di promozione turistica, agenzie viaggi e tour operator, accompagnatori e guide turistiche, naturalistiche e ambientali, cooperative per la gestione di servizi nautici, congressi, fiere, manifestazioni varie, parchi, trekking ed escursioni di qualsiasi tipo e bar/ristoranti.

d) Settore Sport: cooperative e imprese sociali che realizzano e/o gestiscono o fruiscono di impianti sportivi (in locazione in proprietà, in convenzione e/o altro); cooperative fra maestri e istruttori di discipline sportive; cooperative che organizzano manifestazioni sportive; cooperative fra associazioni; cooperative sportive dilettantistiche; cooperative che gestiscono corsi di avviamento allo sport.

2. Gli enti aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane che secondo l'art. 1 dello Statuto vengono assegnati alla Federazione, sono inquadrati nei settori di cui al comma precedente corrispondentemente all'attività da essi svolta.

ART. 12 FEDERAZIONI REGIONALI

1. Ai sensi dell'articolo 8, 9 dello Statuto di Confcooperative, a livello regionale sono istituite le Federazioni regionali. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confcooperative.
2. Le Federazioni regionali sono sottoposte ai controlli e agli interventi stabiliti all'art. 8 9 dello Statuto di Confcooperative.
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confcooperative, le Confcooperative regionali, d'intesa con la Federazione nazionale, possono sopersedere alla costituzione della Federazione Regionale qualora non ricorrano le condizioni per dar vita a una Federazione partecipata, efficiente e utile per le cooperative. In tal caso il Presidente

dell'Unione, sentite le cooperative interessate e d'intesa con il Presidente della corrispondente Federazione nazionale, deve promuovere la costituzione di un Comitato rappresentativo delle cooperative aderenti e nominare un incaricato per collaborare con gli organi dell'Unione alla cura del settore.

4. Le Federazioni regionali costituite hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio della Federazione nazionale.
5. Gli Statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio nazionale di Confcooperative su proposta della Federazione nazionale e approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
6. Il Presidente della Federazione regionale non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
7. Nel caso in cui si renda necessaria l'elezione del Presidente della Federazione regionale nel corso del mandato quadriennale si applica l'art. 7, comma 2, lett. g).

ART. 13 IL DIRETTORE

1. Il Direttore della Federazione è designato, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio di Presidenza federale e nominato dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative.
2. Il Direttore sovrintende al funzionamento degli uffici della Federazione, nel quadro delle disposizioni confederali; coordina e dirige il lavoro del personale; cura i rapporti con le articolazioni organizzative confederali nazionali e territoriali e con quelle della Federazione; collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere degli organi.
3. Il Direttore partecipa con diritto di parola alle riunioni degli organi della Federazione.

ART. 14 FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Per le spese di funzionamento la Federazione si avvale, di norma, dell'apposito Fondo attribuito annualmente dalla Confederazione (budget annuale della Federazione), secondo apposite norme regolamentari.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Federazione potrà inoltre avvalersi di altre entrate provenienti da contributi associativi integrativi delle aderenti, da enti privati, da enti pubblici statali e non statali, sempre per il tramite del sistema amministrativo di Confcooperative.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Statuto acquista validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di Confcooperative.

2. Il Consiglio nazionale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che Confcooperative ritenesse opportuno o necessario suggerire.
3. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati non sono retroattive.

ART. 16

RINVIO

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto e nel relativo regolamento di attuazione valgono le norme previste nello Statuto e nei Regolamenti di Confcooperative